

Indennità di prima sistemazione

Al personale trasferito dall'Italia ad una sede estera o da una ad altra sede estera, in aggiunta all'assegno di sede, spetta un'**indennità di sistemazione** finalizzata ad indennizzare i disagi connessi con la sistemazione in una nuova Sede (ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.7 del D.L.vo n. 64/2017 e dell'art.175 del D.P.R. n.18/67).

Essa va richiesta all'atto dell'assunzione mediante la compilazione del **predisposto modello di richiesta** (1) che deve essere tempestivamente inoltrato al nostro ufficio della sede estera (vedi "**modalità di inoltro** della documentazione").

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 175 del DPR 18/1967, prevedendo che *"l'indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera"*

Si informa che, in presenza di una richiesta di indennità di sistemazione con **carichi di famiglia**, questo ufficio non potrà procedere al pagamento della stessa indennità "maggiorata" se il carico dichiarato nel suddetto modello non venga preventivamente acquisito e convalidato dal competente Reparto Assegni di Sede; a tal fine, contestualmente al predetto modello e sempre per il tramite della sede estera, andrà presentata analoga richiesta di attribuzione del trattamento di famiglia sull'assegno di sede previa compilazione degli appositi "Formulari".

La suddetta procedura va applicata anche nei casi di **trasferimento da una ad altra sede estera** ricordando che il personale è tenuto a produrre nuovamente tutta la documentazione poiché con la cessazione dalla precedente sede cessa anche la validità del carico fino ad allora in essere.

Indennità di richiamo dal servizio all'estero

Al personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia spetta un'indennità per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia: si tratta di una importante novità introdotta dal Decreto legislativo n. 64/2017 (art.176 del D.P.R. n.18/67 così come disposto dall'art. 29 co.7 del D.L.vo n. 64/2017), non essendo prima corrisposta alcuna indennità.

Per l'indennità di richiamo **non** è necessario compilare e trasmettere alcun modulo, **tranne** nel caso di rientro in Italia di dipendenti MAECI/MIUR, in servizio presso la stessa sede all'estero, che **coabitano** con un altro/i dipendente/i MAECI/MIUR. Solo ed esclusivamente in quest'ultima ipotesi è obbligatorio compilare, prima della cessazione, **l'apposita dichiarazione** (2) e inoltrarla per il tramite della sede estera (vedi "**modalità di inoltro** della documentazione").

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha infatti modificato l'art. 176 del DPR 18/1967, prevedendo che *"l'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente, rispettivamente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia"*.

Modalità di inoltro della documentazione:

La documentazione (1) e (2) dovrà essere inoltrata, per il tramite della sede estera, **via PEC** (da PEC della sede di servizio a PEC dgsp.05@cert.esteri.it), la medesima dovrà essere necessariamente accompagnata da:

- **telespresso di trasmissione;**
- **dichiarazione di conformità** agli originali consegnati all'Ufficio (firmata digitalmente), con indicazione del numero di pagine di cui il documento è composto.
- **Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali** (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)

Normativa di riferimento

- [Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 64, art. 29 comma 7](#)
- [DPR 18 del 5 gennaio 1967, artt. 175 e 176](#)
- [LEGGE 30 dicembre 2018](#)

Responsabile:

Prof.ssa Riitano Tel. n. 0636914333

Indirizzo peo (posta elettronica ordinaria): giuseppina.riitano@esteri.it

Fax diretto ufficio n. 0636912093